

# Unico socio delle Srl «dichiarato» in 30 giorni

■ La seconda massima emanata di recente dal "tavolo" tra Conservatori dei registri imprese e notai della Lombardia riguarda la pubblicità delle situazioni di **unicità del socio** e di **ricostituzione della pluralità** dei soci. Con l'abrogazione del libro soci delle srl, le dichiarazioni degli amministratori che danno atto dell'appartenenza del capitale sociale a un unico socio o che si è ricostituita la pluralità dei soci vanno depositate nel registro imprese entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine.

Ciò può essere determinato da: a) trasferimento di partecipazioni, a vario titolo (come vendita, permuta, donazione); b) operazioni sul capitale (ad esempio aumento sottoscritto da terzi, azzeramento e ricostituzione da parte di compagini sociali diverse dall'originaria, recesso) anche

quali conseguenze di operazioni straordinarie societarie (per esempio fusioni e scissioni con concambio); c) atti od operazioni straordinarie societarie relative ai soci che siano società (ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di aziende che contengano partecipazioni).

Il deposito della comunicazione deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale e si può anche effettuare con le seguenti modalità: nelle ipotesi di cui sopra alle lettere a) e c), anche subito dopo il deposito dell'atto che determina il trasferimento delle partecipazioni senza necessità di attendere la relativa iscrizione; nella ipotesi di cui sopra alla lettera b), unitamente al deposito dell'atto che determina la variazione della compagine.